



**Copia autenticata
Fedele all'originale**

**DECISIONE N.017/2016/ANRMP/CRS DEL 24 MAGGIO 2016 SUL
RICORSO DI TANAL GLOBAL HOLDING CONTRO I RISULTATI
DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DEL FRES N°RST 2 6/20 15, RELATIVO AI LAVORI
DEGLI AM ENAGEMENT
E ASFALTATURA DELLA STRADA BOUNDIALI - ODIENNE**

L'UNITÀ **RICORSI E SANZIONI** CHE **DECIDE SU CONTROVERSIE O CONTROVERSIE;**

visto il Decreto n. 2009-259 del 6 agosto 2009 sul Codice degli appalti pubblici, come modificato dai decreti n. 2014-306 del 27 maggio 2014 e n. 2015-525 del 15 luglio 2015,

visto il Decreto n. 2009-260 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale per la Regolamentazione degli Appalti Pubblici (ANRMP), come modificato dal Decreto n. 2013-308 dell'8 maggio 2013;

visto il Decreto n. 2010-64 del 27 aprile 2010 recante nomina dei membri dell'Autorità Nazionale per la Regolamentazione degli Appalti Pubblici,

visto il Decreto n. 2014-242 dell'8 maggio 2014 recante nomina del Presidente dell'Autorità Nazionale per la Regolamentazione degli Appalti Pubblici,

visto il Decreto n. 2014-243 dell'8 maggio 2014 che nomina il Segretario Generale dell'Autorità Nazionale per la Regolamentazione degli Appalti Pubblici,

visto il provvedimento n. 661/MEF/ANRMP del 14 settembre 2010 recante modalità di rinvio, indagine e decisione dell'Unità Ricorsi e Sanzioni dell'Autorità Nazionale per la Regolamentazione degli Appalti Pubblici (ANRMP),

vista la richiesta di TANAL GLOBAL HOLDING del 20 aprile 2016, visti gli

scritti e i documenti del fascicolo,

Alla presenza del Sig. COULIBALY Non Karna, Presidente della Cellula e del Sig. AKO Yapi Eloi, TRAORE Gnoumaplin Ibrahim, TUEHI Ariel Christian Trésor e YEPIE Auguste, membri;

Coadiuvato dalla Dott.gg. BILE Abia Vincent, Vice Segretario Generale incaricato dei Ricorsi e delle Sanzioni, Relatore;

Dopo aver ascoltato la relazione del Dr. BILE Abia Vincent che espone i fatti, i motivi e le conclusioni delle parti;

Dopo aver deliberato in conformità con la legge;

Tramite mail delivery exploit, datata 20 aprile 2016, registrata lo stesso giorno presso la Segreteria Generale dell'Autorità Nazionale per la Regolamentazione degli Appalti Pubblici, con il numero 101, la società TANAL GLOBAL HOLDING ha adito l'Autorità Nazionale per la Regolamentazione degli Appalti Pubblici, al fine di contestare i risultati del bando n° RST 26/2015, relativi ai lavori di sviluppo e asfaltatura della strada Boundiali - Odienné, organizzati dall'Agenzia di gestione stradale (AGEROUTE);

FATTI E PROCEDIMENTO

Il governo della Repubblica della Costa d'Avorio ha ricevuto, nell'ambito del suo bilancio per gli investimenti stradali, fondi dalla Banca islamica di sviluppo (IDB), al fine di finanziare il progetto di costruzione di strade nord-occidentali e di utilizzare parte di questi fondi per effettuare pagamenti, nell'ambito del contratto di sviluppo e asfaltatura della strada Boundiali-Odienné;

A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture Economiche, rappresentato dall'Agenzia per la Gestione delle Strade (AGEROUTE), ha organizzato il bando internazionale ristretto n°RST 26/2015;

Questo bando di gara è stato preceduto da una prequalifica al termine della quale cinque (5) imprese sono state invitate a partecipare al bando di gara. Questi sono:

- TANAL GLOBAL HOLDING;
- la Società delle AZIENDE ORARIE;
- la società SOROUBAT;
- il gruppo KARA/OUMAROU KANAZOE;
- SINTRAM;

Nella sessione di apertura delle buste tenutasi il 15 maggio 2015, solo SINTRAM non ha presentato offerte, mentre le altre quattro (04) società hanno presentato offerte; questi sono:

- la società TANAL GLOBAL HOLDING: importo dell'asta 56.704.770.989 FCFA TTC ;
- la società SOROUBAT: importo dell'offerta 79.870.320.946 FCFA TTC ;
- l'importo dell'ora SOCIETE DES ENTREPRISES dell'offerta 84.186.513.969 FCFA TTC;
- il Gruppo KARA/OUMAROU KANAZOE: importo dell'offerta 85.691.855.488 FCFA IVA inclusa;

Nel corso della sessione di sentenza del 25 giugno 2015, la Commission d'Ouverture des Plis et de Jugement des Offres (COJO) ha eliminato l'offerta del gruppo KARA/OUMAROU KANAZOE, che non garantiva l'offerta;

Inoltre, l'OCOG, dopo aver verificato le capacità tecniche e finanziarie degli offerenti, ha deciso di aggiudicare provvisoriamente l'appalto alla società SOROUBAT, al secondo posto per un importo di settantotto miliardi trentotto milioni centosettantadue milianovecentotrentadue (78.038.172.932) franchi CFA IVA inclusa;

Con fax del 4 febbraio 2016, l'IDB ha espresso il suo parere di non obiezione alla proposta di aggiudicazione dell'appalto a SOROUBAT;

Inoltre, con corrispondenza datata 30 marzo 2016, la Direzione degli appalti pubblici (DMP) ha dato comunicazione di non obiezione e ha autorizzato, in conformità con le disposizioni degli articoli da 77 a 81, la prosecuzione delle operazioni;

I risultati sono stati comunicati a TANAL GLOBAL HOLDING il 30 marzo 2016 con lettera n°0901/DG-BF/DMC/MM/KW/bc;

Ritenendo che i risultati dell'analisi delle offerte le causino un reclamo, la società TANAL GLOBAL HOLDING ha, sfruttando la consegna della posta del 7 aprile 2016, esercitato un ricorso non contenzioso nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, al fine di contestarli;

Di fronte al silenzio mantenuto dall'amministrazione aggiudicatrice per più di cinque (5) giorni lavorativi, tanal global holding ha presentato ricorso extragiudiziale all'ANRMP il 20 aprile 2016;

I MEZZI PER ESSERE SOLLEVATI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA

Secondo i termini della sua applicazione, TANAL GLOBAL HOLDING contesta il motivo del rifiuto della sua offerta in base alla non conformità delle attrezzature e del personale proposti, nonché della linea di credito fornita;

La ricorrente si sorprende del fatto che tali motivi siano stati dedotti nei suoi confronti, tanto più che il suo fascicolo tecnico, in particolare le sue attrezzature, il suo personale e la sua linea di credito, erano stati ritenuti validi nella fase di prequalità;

Inoltre, tale impresa sostiene che la deliberazione dell'OCOG, che ha avuto luogo il 25 giugno 2015, è viziata da vizi formali in quanto si è svolta prima del termine concordato e si è svolta all'insaputa degli offerenti;

DIS M OTIFS . FORNITI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Invitata a commentare i reclami sollevati nei suoi confronti da TANAL GLOBAL HOLDING, l'amministrazione aggiudicatrice sostiene, con corrispondenza datata 26 aprile 2016, che TANAL GLOBAL HOLDING non soddisfaceva i criteri stabiliti dal DAO, in particolare quelli relativi alla linea di credito, alle attrezzature e al personale;

Essa precisa inoltre che il 4 febbraio 2016 ha ricevuto l'avviso di non obiezione dell'IDB sulle deliberazioni dell'OCOG che hanno portato all'aggiudicazione provvisoria

dell'appalto alla SORUBAT;

Infine, l'amministrazione aggiudicatrice afferma che tale periodo è dovuto a scambi con l'IDB al fine di ottenere il suo parere di non obiezione alla proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto presentata il 25 giugno 2015;

LO SCOPO DI LITI GE

Dai fatti e dai motivi sopra esposti risulta che la controversia verte sull'analisi della conformità tecnica di un offerente alla luce del fascicolo di impugnazione;

SULLA RICEVIBILITÀ

Considerando che ai sensi delle disposizioni dell'articolo 167 del decreto n. 2009-259 del 6 agosto 2009 sul codice degli appalti pubblici, "gli offerenti che si ritengono ingiustamente rimossi dalle procedure soggette alle disposizioni del presente codice possono presentare un ricorso formale, prima delle decisioni emesse, causando loro pregiudizio, dinanzi all'autorità ***all'origine della decisione impugnata (...).***
Tale ricorso deve essere esercitato entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione o dalla notifica della decisione o del fatto impugnato";

Che, nel caso di specie, è in common ground che l'amministrazione aggiudicatrice ha notificato i risultati della gara d'appalto a una partecipazione globale il 30 marzo 2016;

Pertanto, presentando ricorso gratuito di fronte all'amministrazione aggiudicatrice il 7 aprile 2016, vale a dire il 6° giorno lavorativo successivo, la ricorrente ha rispettato le disposizioni dell'articolo 167 sopra citato;

Considerando, inoltre, che ai sensi dell'articolo 168.1 del codice degli appalti pubblici, ***«Le decisioni adottate nell'ambito del ricorso di cui all'articolo precedente possono essere oggetto di un ricorso effettivo dinanzi all'autorità di regolamentazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla pubblicazione o dalla notifica della decisione che arreca arreca al richiedente.***

In mancanza di una decisione emessa dall'autorità che emette la decisione impugnata o, se del caso, dal superiore gerarchico, entro cinque (5) giorni lavorativi dal suo rinvio, la domanda si considera respinta. ***In tal caso, il richiedente può deferire la questione all'Autorità di regolazione entro il termine di cui al comma precedente";***

che nel caso di specie, l'amministrazione aggiudicatrice aveva un termine di cinque (5) giorni lavorativi con scadenza il 14 aprile 2016 per rispondere all'impugnazione non contenziosa di tanal global holding;

Che il silenzio mantenuto dall'amministrazione aggiudicatrice per cinque (5) giorni lavorativi equivalenti a un rigetto della sua richiesta, tanal global holding a sua volta aveva un periodo di cinque (05) giorni lavorativi con scadenza il 21 aprile 2016, per esercitare un ricorso extragiudiziale;

Che la ricorrente, avendo presentato il suo ricorso extragiudiziale all'ANRMP il 20 aprile 2016, vale a dire il quarto ^(4°) giorno lavorativo successivo, esso è quindi ricevibile, in quanto conforme alle disposizioni regolamentari;

SULLA PROPRIETÀ IN BASE AL REFERRAL

Parere che la ricorrente contesta all'OCOG di aver respinto la sua offerta in quanto non giustificava la sua capacità tecnica di eseguire l'appalto e, per contro, viziava la sua deliberazione con difetti formali, in quanto non solo essa si è svolta prima della durata concordata, ma si è anche dichiarata all'insaputa degli offerenti;

1) Sui motivi del rigetto dell'offerta tecnica della ricorrente

considerando che la ricorrente contesta il rigetto della sua offerta, a seguito dell'analisi tecnica, in quanto incompatibile con il livello delle attrezzature e del personale proposto e con la linea di credito fornita;

Che, in effetti, la ricorrente ritiene che il fatto che essa sia stata preselezionata conformemente alle disposizioni dell'articolo 85 del codice degli appalti pubblici dimostri che essa ha soddisfatto tutti i criteri di qualificazione tecnica;

Inoltre, essa afferma che l'OCOG non può rimettere in discussione, senza rinunciare, la conformità del suo fascicolo tecnico ai criteri di qualificazione tecnica, tanto più che l'IDB e la Direzione degli appalti pubblici avevano espresso il loro parere di non obiezione sui lavori dell'OCOG al termine della fase della preselezione;

Considerando che l'esame del fascicolo, risulta che il presente bando di gara è in realtà un bando di gara aperto con preselezione, e non un bando di gara internazionale come indicato nel fascicolo di gara;

Pertanto, questo bando di gara è stato organizzato in due fasi, tra cui una fase di preselezione e una fase di selezione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 85 del codice degli appalti pubblici;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 85 del codice degli appalti pubblici, **"85.1: l'avviso di *preselezione* contiene le stesse indicazioni del *bando di concorso* ed è pubblicato alle stesse condizioni.**

Le buste contenenti domande in risposta a bandi di preselezione sono aperte dal comitato per l'apertura delle buste e l'aggiudicazione delle offerte di cui all'articolo 43, che, dopo l'analisi e la deliberazione, redige a verbale l'elenco dei candidati preselezionati.

La compilazione di ***tale elenco di candidati preselezionato deve essere giustificata da criteri menzionati nel fascicolo di preselezione e definiti in relazione alla particolare natura dei servizi previsti e alle capacità verificate di tali candidati.***

85.2: I candidati preselezionati ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 85.1 sono informati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna contro firma. Tale lettera specifica le modalità di ottenimento del fascicolo di gara, a meno che il fascicolo di gara non vi sia allegato.";

che, nel caso di specie, cinque (5) società, tra cui tanal global holding, preselezionate al termine della fase di preselezione sulla base di un fascicolo di preselezione, sono state invitate a presentare offerte sulla base di un fascicolo di gara internazionale ristretto;

che è un terreno comune, leggendo l'articolo sopra menzionato, che i criteri tecnici nelle fasi di preselezione e selezione possono essere diversi;

Di conseguenza, l'OCOG, che ha giudicato un candidato tecnicamente idoneo al termine della fase di preselezione, ha il diritto di decidere che non rispetta la fase di selezione;

Dall'analisi risulta dalla relazione di valutazione delle offerte e dalla raccomandazione di aggiudicazione dell'appalto che l'offerta della ricorrente è stata respinta per i seguenti motivi:

"- *Certificato fiscale non aggiornato; l'anno di scadenza della validità è il 2013 e non il 2015 come stabilito nella traduzione francese della sua offerta. Pertanto, l'offerente ha rilasciato una falsa dichiarazione.*

- *Certificato sociale non aggiornato; l'anno di scadenza della validità è il 2013 e non il 2015 come stabilito nella traduzione francese della sua offerta. Pertanto, l'offerente ha rilasciato una falsa dichiarazione.*

- *Linea di credito da verificare; perché non ancora ottenuto dall'offerente.*

- *Personale non conforme non solo non avendo tutte le esperienze richieste, ma avendo fatto false dichiarazioni nei loro CV.*

- *Materiale molto insufficiente giustificato da documenti falsi per la maggior parte*

Inoltre, TANAL GLOBAL HOLDING non avrebbe dovuto passare la fase di prequalificazione senza aver reso false dichiarazioni sulla sua esperienza in lavori stradali, la maggior parte dei quali dovrebbe essere acquisita anche prima del suo anno di esistenza o almeno dell'anno di inizio delle sue attività nel settore stradale";

Considerando, inoltre, quella invitata dall'ANRMP a presentare le sue osservazioni sui griefs sollevati dalla ricorrente al fine di contestare i risultati del bando di gara, l'AGEROUTE, con corrispondenza datata 26 aprile 2016, ha trasmesso, tra gli altri documenti, i suoi scambi con l'ambasciata spagnola in Costa d'Avorio, secondo i quali ha dichiarato che le richieste di autenticazione dei diplomi spagnoli sono state inviate all'ambasciata spagnola in Costa d'Avorio;

Che è in common ground che, ai sensi della sua e-mail datata 3 febbraio 2016 indirizzata al Direttore Generale di AGEROUTE, il Sig. Miguel SOLER GOMIS, Incaricato d'Affari Consulaires dell'Ambasciata di Spagna in Costa d'Avorio, ha, in merito ai diplomi spagnoli prodotti dalla società TANAL GLOBAL HOLDING, indicato che "Posso confermarvi che i documenti che ci hai inviato sono falsi diplomi accademici";

Che cosa disponeva l'OCOG della prova che la ricorrente aveva reso false dichiarazioni nella sua offerta tecnica?

Considerando che ai sensi dell'articolo 51 del Codice degli appalti pubblici, "l'inesattezza **delle indicazioni relative alle capacità tecniche, finanziarie e amministrative** richieste **nei documenti di gara o la loro falsità è sanzionata dal rigetto dell'offerta** fatte **salve le sanzioni previste dalle pertinenti disposizioni del presente Codice**" ;

Che da quel momento in poi, l'OCOG ha giustamente giudicato l'offerta tecnica della partecipazione globale tanale non conforme;

che la ricorrente debba essere respinta in quanto infondata su tale seguito;

2) Sui vizi procedurali verificatisi nella deliberazione del 25 giugno 2015

considerando che, ai sensi del suo ricorso, la ricorrente sostiene che i risultati della gara d'appalto sono viziati da vizi di forma, in quanto la deliberazione dell'OCOG ha avuto luogo prima del termine concordato e si è svolta all'insaputa degli offerenti;

Inoltre, la ricorrente precisa che il fatto che l'AGEROUTE abbia chiesto, con corrispondenza datata 1° dicembre 2015, l'accordo della TANAL GLOBAL HOLDING per una proroga di 180 giorni del periodo di validità delle offerte, conferma che essa era ancora in corso a tale data;

che la ricorrente aggiunge che fino al 29 marzo 2016, vale a dire di vista di dieci (10) mesi dopo la deliberazione dell'OCOG del 25 giugno 2015, la direzione degli appalti pubblici non aveva comunicato la propria non obiezione, né aveva neppure pubblicato tali risultati nel Bollettino ufficiale degli appalti pubblici (BOMP);

Che, a sostegno delle sue censure, la ricorrente invoca le disposizioni degli articoli 69.1, 74.4 e 75.3 del codice degli appalti pubblici;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 69 capoverso 1 capoverso 1, del codice degli appalti pubblici, "**Dopo la data e il termine fissati per la ricezione delle offerte, sono aperte solo le buste ricevute alle condizioni definite agli articoli da 65 a 67 di cui sopra, in presenza degli offerenti che lo desiderano o dei loro rappresentanti** » ;

Inoltre, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 74.4 del Codice degli appalti pubblici, "**Per gli appalti il cui valore è maggiore o uguale alla soglia di cui all'articolo 74.3 l'amministrazione aggiudicatrice, l'amministrazione aggiudicatrice delegata o l'eventuale appaltatore, trasmette entro tre giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione provvisoria, l'originale delle offerte, il verbale di apertura, il rapporto di analisi comparativa delle proposte e il verbale di aggiudicazione provvisoria del contratto di avviso di non contestazione alla Struttura Amministrativa preposta agli appalti pubblici, che deve deliberare entro cinque giorni lavorativi**";

Infine, ai sensi delle disposizioni del nuovo articolo 75.3 del codice degli appalti pubblici, "**«Una volta emessa la sentenza, l'amministrazione aggiudicatrice, l'amministrazione aggiudicatrice delegata o l'eventuale autorità di vigilanza sono tenuti a pubblicare i risultati nella successiva pubblicazione del Bollettino ufficiale degli appalti pubblici (BOMP). Essa deve inoltre pubblicare i suddetti risultati nei suoi locali entro tre giorni lavorativi dalla data di emissione della sentenza. Essa deve inoltre tenere a disposizione degli offerenti il rapporto di analisi che ha guidato l'aggiudicazione o consegnarne copia su loro richiesta. In questo caso, l'offerente deve pagare i costi di reprografia richiesti da questa operazione**

I mezzi di comunicazione e gli indirizzi per la pubblicazione delle decisioni di aggiudicazione, nonché il contenuto minimo di tali decisioni, sono indicati nei documenti di gara»;

2.1 - Il fatto che la deliberazione dell'OCOG abbia avuto luogo prima del termine concordato

Considerando che è pacifico, ai sensi dell'articolo 74.6 *del codice degli appalti pubblici*, che "Tutte le *operazioni previste dagli articoli da 69 a 74 del codice degli appalti pubblici devono essere effettuate dalla Commissione per l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione delle offerte entro otto giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di comprovata complessità nell'analisi delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può inviare una richiesta motivata alla direzione degli appalti pubblici per una proroga del termine. Tale periodo supplementare non può essere superiore al periodo iniziale*";

Ciò che hainsi, le deliberazioni dell'OCOG sono inquadrate entro un periodo di otto (8) giorni lavorativi, in modo che si possa parlare di irregolarità solo in caso di superamento di questo periodo e non il contrario;

Pertanto, ritenendo che la deliberazione si sia svolta prima di quanto previsto dalla legge, la ricorrente interpreta erroneamente i testi;

che è quindi opportuno respingerla su questo capo della controversia;

2.2 - Il fatto che la deliberazione dell'OCOG si sia svolta all'insaputa degli offerenti

considerando che, contrariamente a quanto asserire dalla ricorrente, la deliberazione dell'OCOG non è effettuata in presenza degli offerenti;

che le disposizioni dell'art. 69.1 citate dalla ricorrente a sostegno dei suoi argomenti riguardano proprio la sessione di apertura delle buste che si tiene in presenza degli offerenti che lo desiderano o dei loro rappresentanti;

Ciò che hainsi, nessuna disposizione normativa prevede che le deliberazioni dell'OCOG siano prese in presenza degli offerenti;

Che, inoltre, solo i membri debitamente incaricati dell'OCOG possono partecipare alla sessione di prova dell'offerta;

Che la ricorrente ha quindi erroneamente criticato l'AGEROUTE per non essere stata informata dello svolgimento della sessione di prova;

che la ricorrente debba essere respinta in quanto infondata su tale seguito;

2.3 - Sul ritardo nella pubblicazione dei risultati

considerando che il richiedente ritiene che i termini per richiedere la notifica di non obiezione della DMP e per la pubblicazione dei risultati nel BOMP non siano stati rispettati;

Tale effetto en n, sostiene che la deliberazione dell'OCOG ha avuto luogo il 25 giugno 2015 mentre fino al 29 marzo 2016, più di dieci (10) mesi dopo, il Dipartimento dei Mercati

Publics non è stato sequestrato né per l'avviso di non obiezione, né per la pubblicazione dei suddetti risultati nel Bollettino ufficiale degli appalti pubblici (BOMP);

Considerando che è motivo, ai sensi delle disposizioni degli articoli 74.4 e 75.3 sopra citati, che i termini ai quali l'amministrazione aggiudicatrice è vincolata, in questa fase del procedimento, sono i seguenti:

- tre (3) giorni lavorativi dalla data dell'attributo provvisorio, per richiedere l'avviso di non obiezione da parte della Direzione degli appalti pubblici (DMP) che deve decidere entro cinque (5) giorni lavorativi;
- tre (3) giorni lavorativi dalla notifica di non obiezione della DMP per procedere alla visualizzazione dei risultati nei suoi locali e alla pubblicazione dei risultati nella prossima pubblicazione del BOMP;

Tuttavia, a tali scadenze, a tali scadenze si aggiunge quella presa dal donatore per dare il suo parere di non obiezione, ai sensi degli accordi di finanziamento internazionali, a cui AGEROUTE è tenuta a rispettare;

Considerando che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dall'esame dei documenti del fascicolo risulta che, con la corrispondenza n. 1807/DGA-YC/DMC-MM/EKV/bc del 29 giugno 2015, l'amministrazione aggiudicatrice ha trasmesso per parere i risultati provvisori del bando di gara alla direzione degli appalti pubblici;

Che, infatti, rinviando la questione alla DMP il 29 giugno 2015, cioè di conoscere il 2° giorno lavorativo successivo alla deliberazione del COJO avvenuta il 25 giugno 2015, l'amministrazione aggiudicatrice ha rispettato i termini previsti dall'articolo 74.4 di cui sopra;

Contro, l'Amministrazione Aggiudicatrice spiega che la sua richiesta di avviso di non obiezione indirizzata all'IDB, con corrispondenza datata 30 settembre 2015, non è stata accolta fino al 4 febbraio 2016;

Continua ad affermare che tale termine, giustificato da diversi scambi di corrispondenza con l'IDB, è all'origine del ritardo preso per ottenere la notifica di non obiezione da parte della Direzione degli appalti pubblici il 30 marzo 2016;

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice non è all'origine dei ritardi riscontrati e non ha quindi commesso alcuna irregolarità che possa inquinare la deliberazione;

che il ricorrente deve altresì essere dichiarato infondato su tale capo delle cedimenti;

DECIDI :

- 1) Il ricorso proposto il 20 aprile 2016 dalla TANAL GLOBAL HOLDING è ricevibile nella sua forma.
- 2) Il ricorrente osserva che l'OCOG ha giustamente giudicato l'offerta tecnica di Tanal GLOBAL HOLDING tecnicamente non conforme;

- 3) ritiene che i risultati del bando di gara n°RST 26/2015 non siano viziati da alcun difetto di forma;
- 4) Di conseguenza, tanal GLOBAL HOLDING respinge la sua contestazione in quanto infondata;
- 5) Ritiene che sia revocata la sospensione delle operazioni di appalto, approvazione, esecuzione, controllo o regolamento del bando di gara n° RST 26/2015, relativo ai lavori di sviluppo e asfaltatura della strada boundiali - Odienné;
- 6) Afferma che il Segretario Generale dell'ANRMP è responsabile della notifica alla società TANAL GLOBAL HOLDING, AGEROUTE e all'IDB, con ampliamento alla Presidenza della Repubblica e al Ministero al Primo Ministro responsabile del Bilancio e del Portafoglio di Stato, la presente decisione che sarà pubblicata sul portale dei mercati e inserito nel Bollettino ufficiale degli appalti pubblici alla sua prossima pubblicazione.

IL PRESIDENTE

COULIBALY NON KARNA